

Oggetto: COMUNE DI MONTEVARCHI/ C.P.F. COSTRUZIONI S. P .A. - APPROVAZIONE DELL'ATTO DI TRANSAZIONE STRAGIUDIZIALE A DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE PENDENTI DINANZI AL TRIBUNALE DI AREZZO AL N. 4556/2014 DI R.G. - MANDATO AL SINDACO PER LA RELATIVA SOTTOSCRIZIONE

Il Collegio dei Revisori del Comune di Montevarchi composto da:

- | | |
|---------------------------|-------------|
| - Dr. Roberto Sclavi, | Presidente |
| - Dr. Mauro Rossinelli | Componente |
| - Dr. Giovanni Farnocchia | Componente, |

si è riunito telematicamente per esaminare la documentazione in oggetto pervenuta con comunicazione mail del 03/04/2018 e composta da:

- Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale n° 34 del 30/03/2018;
- Relazione CTU Ing. Genovesi;
- Bozza testo transazione;

TENUTO CONTO di quanto dispone l'art. 239, primo comma, lett. b), n. 6 , del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

VISTA la proposta di deliberazione in oggetto;

ESAMINATA la documentazione inerente alle vicende che hanno portato alla richiesta del provvedimento esecutivo di cui oggetto;

RICHIAMATO il proprio parere in merito espresso con verbale n. 26 del 9/12/2016,

PREMESSO CHE:

- in relazione alla causa pendente già oggetto di un primo pagamento da parte dell'ente di cui al verbale sopra richiamato, gli uffici propongono di chiudere il contenzioso mediante il pagamento **di un importo a titolo transattivo** di € 152.000,00 per la definizione della transazione di cui trattasi, comprensiva delle spese presunte connesse alla CTU, che dovrebbe trovare copertura nella parte corrente del bilancio di previsione 2018-2020, anno 2018, al macroaggregato 05.02.2.02, ove approvata la proposta di variazione su cui questo Collegio si è già espresso con separato parere;
- l'accordo, come indicato nella della proposta di deliberazione, *"cade su un rapporto che, oltre a presentare, nell'opinione delle parti, carattere di incertezza, è contrassegnato dalla reciprocità delle concessioni oggetto della transazione, quindi, non è il rapporto o la situazione giuridica cui si riferisce la discorde valutazione delle parti, ma la lite cui questa ha dato luogo o possa dar luogo e che le parti stesse intendono eliminare mediante reciproche concessioni"*;
- della complessa vicenda questo Organo è stato informato solo in relazione alla necessità di esprimere il seguente parere,

RICHIAMATO

il principio della contabilità finanziaria 5.2, lettera h), il quale prevede *"Nel caso in cui il contenzioso nasce con riferimento ad una obbligazione già sorta, per la quale è stato già assunto l'impegno, si conserva l'impegno e non si effettua l'accantonamento per la parte già impegnata.*

COMUNE DI MONTEVARCHI

Collegio dei Revisori dei Conti nominato dal Consiglio Comunale con CC 85 del 29/10/2015

Verbale n. 5 del 09/04/2018

L'accantonamento riguarda solo il rischio di maggiori spese legate al contenzioso". Pertanto, nei casi in cui il contenzioso si riferisce ad una obbligazione giuridica perfezionata prima del contenzioso, l'ente deve avere già registrato la relativa spesa. In assenza di tale registrazione si formano debiti fuori bilancio";

il resoconto Commissione Arconet 30/3/16 che in relazione a fattispecie analoga ha precisato che:

"a) Quesito Autonomie speciali - Debiti fuori bilancio

□ Il punto 5.2 lettera h) dell'allegato A/2 del D.Lgs. 118/2011 prevede che, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di un'obbligazione passiva potenziale con riferimento alla quale non è possibile impegnare alcuna spesa ma si devono invece accantonare le relative risorse; l'impegno è invece assunto in presenza della sentenza attingendo dalle risorse accantonate.

La Commissione dopo ampio dibattito concorda la seguente risposta:

Si conferma che, in attesa degli esiti del giudizio, ovvero di una sentenza passata in giudicato, in genere non sorgono obbligazioni giuridicamente perfezionate a carico dell'ente. Pertanto, in assenza di una obbligazione giuridicamente perfezionata, e del correlato obbligo di registrare l'impegno nelle scritture contabili, non può formarsi un debito fuori bilancio.

Al riguardo si richiama il principio della contabilità finanziaria 5.2, lettera h), il quale prevede "Nel caso in cui il contenzioso nasce con riferimento ad una obbligazione già sorta, per la quale è stato già assunto l'impegno, si conserva l'impegno e non si effettua l'accantonamento per la parte già impegnata. L'accantonamento riguarda solo il rischio di maggiori spese legate al contenzioso".

Pertanto, nei casi in cui il contenzioso si riferisce ad una obbligazione giuridica perfezionata prima del contenzioso, l'ente deve avere già registrato la relativa spesa.

In assenza di tale registrazione si formano debiti fuori bilancio.

Ad esempio, a seguito di un ordine di acquisto, l'ente, seguendo le ordinarie procedure di spesa, deve assumere l'impegno e deve conservarlo, anche se, successivamente, si apre il contenzioso in relazione alla conformità della fornitura all'ordine. In caso di sentenza negativa dell'ente passata in giudicato, si formano obbligazioni giuridiche concernenti spese legali, interessi, ecc. che non possono essere definite fuori bilancio, se tempestivamente registrate a seguito della sentenza.

Se l'obbligazione giuridica oggetto del contenzioso è già sorta, e la nascita dell'obbligazione non è stata oggetto di un regolare procedimento di spesa da parte dell'ente, si è in presenza di un debito fuori bilancio;

PRESO ATTO del mancato invio al Collegio della relazione del legale sulla convenienza per l'ente di addivenire alla conclusione dell'accordo, la cui carenza rende impossibile una valutazione di merito e della carenza di stanziamenti di bilancio per la copertura della spesa, che richiedono quindi l'adozione di una variazione in esame allo stesso CC;

RICHIAMATO quanto riportato nella relazione alla proposta di delibera in merito al potere discrezionale dell'Amministrazione, nell'ambito dello svolgimento dell'ordinaria attività amministrativa e come tutte le scelte discrezionali, di decidere sull'opportunità

RICORDATO che il Collegio si era già espresso nel parere richiamato in premessa sull'opportunità di effettuare idonei accantonamenti a fondo rischi " Si ricorda come precisato nella comunicazione ARCONET che l'importo del rischio potenziale dovrà essere oggetto di accantonamento a consuntivo 2016 e, nella misura in cui sarà congruo, eviterà nel futuro l'emergere di debiti fuori bilancio dopo la sentenza di merito. A tale scopo il Collegio richiede nuovamente che per l'esame del consuntivo sia prodotta analitica e dettagliata relazione del contenzioso in essere con la stima del possibile rischio per soccombenza in linea capitale e spese" e che tale raccomandazione non è stata ritenuta meritevole di accoglimento.

COMUNE DI MONTEVARCHI

Collegio dei Revisori dei Conti nominato dal Consiglio Comunale con CC 85 del 29/10/2015

Verbale n. 5 del 09/04/2018

Tutto quanto ciò premesso

Il Collegio esprime parere favorevole in ordine alla procedura adottata, non avendo gli elementi necessari per la valutazione di merito.

Montevarchi, 09/04/2018

Dr. Roberto Sclavi

rag. Mauro Rossinelli

Dr. Giovanni Farnocchia

